

*Registato*

VITTORIO EMANUELE III  
ecc. ecc.

CONSTATATA la necessità, nell'imminenza dell'entrata in vigore dei trattati di pace e in attesa dei provvedimenti definitivi di competenza del Parlamento, di regolare provvisoriamente la situazione delle imprese di assicurazioni alle quali si riferiscono i provvedimenti presi durante la guerra;

SULLA proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Industria, il Commercio e il Lavoro e per gli Approvvigionamenti e i Consumi alimentari, di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri, per la Giustizia, per le Finanze e per il Tesoro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. I.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1920, con le modalità di cui appresso, la validità dei seguenti decreti:

D.L. 29 luglio 1915, N. 1167 che reca provvedimenti per le imprese di assicurazione;

R.D. 30 agosto 1914, N. 902 che autorizza l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad assumere i rischi di guerra in navigazione;

D.L. 11 novembre 1917, N. 1912 che autorizza l'Istituto predetto a riassicurare durante lo stato di guerra i rischi ordinari della navigazione;

D.L. 14 aprile 1918, N. 565 che autorizza l'Istituto stesso a riassicurare i rischi di qualsiasi genere.



Art. 2.

Le disposizioni del D.L. 29 luglio 1915, N. 1167 si applicano  
anche alle imprese di assicurazione nazionali.

Si applicano inoltre alle imprese di assicurazioni straniero  
le disposizioni del D.L. 4 settembre 1919, N. 1620 che reca provve-  
dimenti per l'impianto in Italia di sedi e succursali di Banche  
esterne.

Gli utili netti annuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, provenienti dalla gestione delle riassicurazioni, sono destinati per intero alla riserva di garanzia fino a che detta riserva non raggiunga un terzo della media dei premi incassati per le riassicurazioni stesse negli ultimi tre esercizi.

In seguito si fa luogo all'applicazione dell'articolo 14, lett. *a*), *b*) e *c*), della legge 4 aprile 1912, n. 305, determinando però la quota destinata alla riserva di garanzia in proporzione tale da mantenere la medesima riserva nella misura stabilita nel precedente comma.

Gli utili netti risultanti dopo effettuati i detti prelevamenti, per metà sono devoluti al Tesoro dello Stato e per l'altra metà sono erogati a scopo di assistenza o di previdenza sociale, nei modi di anno in anno stabiliti di accordo dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e dal Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Le forme dei bilanci e i criteri per la determinazione delle riserve di garanzia, del riporto dei premi per i rischi in corso e degli accantonamenti per i danni denunciati ma non ancora liquidati alla fine dell'esercizio sono stabiliti nel regolamento.

La speciale gestione per le operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di cui al regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, al decreto luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912, e al decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 565, si considera chiusa col 31 dicembre 1919 e da questa data i rischi in corso si considerano gestiti in proprio dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Alle operazioni di liquidazione della detta gestione provvede con i suoi organi l'Istituto nazionale delle assicurazioni il quale deve compilare e rimettere al ministero del tesoro e al ministero per l'industria, il commercio e il lavoro il rendiconto definitivo della gestione stessa.

Tutti gli utili risultanti dalle riassicurazioni dei rischi di guerra in navigazione di cui al regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, sono devoluti al Tesoro dello Stato. Invece gli utili risultanti dalle riassicurazioni dei rischi ordinari in navigazione di cui al decreto luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912, e dei rischi di qualsiasi genere di cui al decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 565, sono devoluti al Tesoro dello Stato solo per metà, mentre per l'altra metà sono accantonati per la costituzione iniziale delle riserve di garanzia di cui al precedente art. 24.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare in Testo Unico, e modificandole ove occorra, le disposizioni contenute nei provvedimenti citati negli articoli precedenti.

Il presente entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.